



## Convenzione

tra

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

e

**l'Università degli Studi "Roma Tre"**

### visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S), e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti Contabili – occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28);
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove



dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti
- l'art. 9, comma 5, del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha stabilito che il tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate potrà essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.

### **considerato**

- che fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è corrente la convenzione quadro stipulata il 13 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- che la predetta convenzione quadro stipulata il 13 ottobre 2010 ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

**convengono quanto segue.**

#### **Articolo 1. Finalità dell'accordo**

1. Le parti del presente accordo si impegnano a progettare e a gestire congiuntamente, ciascuna per la propria competenza, un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e



diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

a) i contenuti di almeno un percorso didattico dei corsi di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;

b) i contenuti di almeno un percorso didattico dei corsi di laurea della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) o della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) o della classe LM 16 (*classe delle lauree magistrali in finanza*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.

## **Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale**

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - di cui l'Università degli Studi Roma Tre certifica l'acquisito diritto -, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare almeno uno dei percorsi didattici dei corsi di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre si impegna ad attivare, anche mediante mutuaione da altra facoltà dello stesso Ateneo, insegnamenti che comprendano le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e

consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. La Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre si impegna altresì ad attivare, se non già presenti, anche mediante mutuaione da altra facoltà dello stesso Ateneo, insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati dall'Università degli Studi Roma Tre che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

### **Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale**

1. Al fine di assicurare l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui l'Università degli Studi Roma Tre certifica l'acquisito diritto, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), l'Università si impegna a strutturare almeno uno dei percorsi didattici dei corsi di laurea della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) o della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) o della classe LM 16 (*classe delle lauree magistrali in finanza*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre si impegna ad attivare, anche mediante mutuaione da altra facoltà dello stesso Ateneo, insegnamenti che comprendano le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità

generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre si impegna altresì ad attivare, anche mediante mutuazione da altra facoltà dello stesso Ateneo, insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. I corsi di laurea attivati dall'Università degli Studi Roma Tre che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

#### **Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale/specialistica**

1. Coloro che sono iscritti ad un percorso didattico dei corsi di laurea magistrale (o specialistica) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:

- a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*); o
- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché siano comunque in possesso dei requisiti richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi, di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo, può già essere stata acquisita nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei crediti formativi mancanti nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione

nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi percorsi formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

#### **Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica di cui all'art. 3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).

2. Il tirocinio, anche sotto forma di *stages* inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la supervisione e responsabilità diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine di Roma ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine di Roma indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

4. L'Ordine di Roma indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.

5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine di Roma, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può essere nominato correlatore della tesi di laurea e può far parte della commissione di laurea.

7. Al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre nel rispetto dell'art. 3, qualora prevedano il tirocinio ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, riconoscono al tirocinio professionale, svolto con le modalità indicate nei commi precedenti, almeno 12 crediti formativi universitari. Tale requisito può essere rispettato conteggiando anche i crediti attribuiti alla tesi di laurea.

#### **Art. 6 – Progetto formativo individuale**

Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, l'interessato, anche con l'ausilio del professionista/ente presso il quale il tirocinio stesso si svolgerà, predispone un Progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del professionista/ente presso il quale si svolgerà;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il professionista/ente coordinati con il corso universitario;
- gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Quadro;
- le strutture del professionista/ente ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione;

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Ordine e del Professionista/ente ospitante, oltre che del tirocinante stesso.

#### **Art. 7 – Obblighi del professionista/ente ospitante.**

Il professionista/ente ospitante si impegna:

- a consentire la concreta attuazione del progetto formativo di cui all'articolo 6;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria e, nel caso il soggetto ospitante fosse un ente, per il tramite di un tutore appositamente individuato;
- a trasmettere all'Ordine di Roma, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal professionista/tutore, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università e all'Ordine di Roma qualsiasi evento inerente il tirocinante che risulti rilevante ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

Tali impegni dovranno risultare per iscritto nel progetto formativo.

#### **Articolo 8 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra l'Ordine di Roma e l'Università degli Studi Roma Tre per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale (di prevedere) un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto *Common Content*), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili

\*leggasi: "abbiamo"  
7

nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. L'Università degli Studi Roma Tre e l'Ordine di Roma si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

### **Articolo 9 – Norma transitoria**

1. Il presente accordo ha validità anche per i corsi di laurea già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso e per i piani di studio individuali degli studenti che soddisfino comunque i requisiti indicati nell'accordo medesimo.

2. Le Parti si impegnano a concordare le modifiche alla presente convenzione che si rendessero necessarie in considerazione delle eventuali variazioni alla vigente convenzione quadro stipulata il 13 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Roma, 05/03/2012


Il Preside  
della Facoltà di Economia  
dell'Università degli Studi "Roma Tre"  
(Prof. Carlo Maria Travaglini)



Il Rettore  
dell'Università degli Studi "Roma Tre"  
(Prof. Guido Fabiani)



Il Presidente  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Roma  
(Dott. Gerardo Longobardi)



Roma, 29.03.2012

